

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5

**NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO.
ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 27 GENNAIO 1986, N. 6**

(Legge in parte abrogata da L.R. 12 luglio 1994 n. 27; anche la disposizione transitoria di cui all'art. 4 ha esaurito la propria efficacia)